



## VERBALE N. 28 DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Giuramento avvocati**

- Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio che, in concomitanza dell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione che si svolgerà in data odierna, dalle ore 10,00 e alla quale parteciperanno numerose cariche istituzionali, la Cerimonia del "Giuramento Avvocati" dell'adunanza odierna non verrà celebrata per motivi di sicurezza.

La Cerimonia sarà posticipata all'adunanza consiliare del 9 luglio 2015 alle ore 15,00.

Il Consiglio prende atto.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 17 giugno 2015, la nota del Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Pignatone, accompagnatoria della copia della Direttiva avente ad oggetto i criteri direttivi in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore – Prot. (omissis), fissando così alcune linee direttive per la Polizia Giudiziaria e per i Magistrati dell'Ufficio, finalizzate ad uniformare l'attività dell'Ufficio e a contemperare le esigenze investigative e la garanzia della libertà del mandato difensivo.

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Minghelli, Rossi e Scialla per riferire al Consiglio.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma- Ufficio Edilizia Giudiziaria, pervenuta in data 19 giugno 2015, con la quale si comunica che, in data 3 luglio 2015, alle ore 10,00, si terrà la riunione della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Roma, nel cui ordine del giorno compaiono numerosi punti di interesse per l'Ordine degli Avvocati di Roma quali:

- l'aggiornamento degli esercizi commerciali (ex Sale Avvocati) in (omissis): delibera della Commissione di Manutenzione al (omissis) ai fini istituzionali;
- (omissis) Tribunale Roma: determinazione del canone da parte dell'Agenzia del Demanio e valutazione se la parte utilizzata dal COA debba essere detratta dal canone;
- Aggiornamento da parte del Tribunale in merito all'assegnazione dei servizi igienici presso l'Ed. A o B del Tribunale di Roma da destinare alle avvocatesse.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Cassiani.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di nomina di terzo arbitro con funzioni di Presidente, presentata dagli Avvocati (omissis), per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis).

Il Presidente Vaglio nomina l'Avv. (omissis), con studio in Roma, (omissis), quale terzo arbitro con funzioni di Presidente per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis).

Il Consiglio prende atto.



– Il Presidente Vaglio riferisce che il Comune di Tivoli – Sezione Avvocatura, con nota pervenuta in data 17 giugno 2015, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale – Comune di Tivoli Sezione Albo Pretorio Comunale, dell’avviso per l’istituzione di un “Elenco di fiducia degli Avvocati Esterni del Comune di Tivoli per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale”. Tale avviso indica le modalità di iscrizione al sopracitato “elenco di fiducia” nonché il relativo modulo di domanda da presentare all’Ente, il cui ultimo termine di presentazione è stato fissato al 6 luglio 2015.

A tale proposito si chiede di dare ad esso la massima diffusione e conoscenza tra gli Iscritti.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della nota del Comune di Tivoli, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che la ASP MESSINA – Azienda Sanitaria Provinciale, con nota pervenuta in data 22 giugno 2015, ha reso noto di aver indetto l’avviso pubblico, per assunzione in posizione di comando di Dirigente Avvocato, già pubblicato sul sito aziendale “www.asp.messina.it-Sezione Bandi”.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 10 luglio 2015.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della nota dell’ASP di Messina, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota, pervenuta in data 19 giugno 2015, dell’Avv. (omissis), anche per conto degli Avvocati (omissis), con la quale, in qualità di Membri in carica della Conferenza dei Giovani Avvocati, hanno comunicato la loro intenzione di partecipare, in rappresentanza dei giovani avvocati romani, alla *Summer Conference della European Young Bar Association (EYBA)* già svoltasi a Copenhagen i giorni 18-20 giugno 2015.

L’Avv. (omissis), anche a nome dei Colleghi sopraindicati, ha chiesto l’autorizzazione del Consiglio per avvalersi di una parte della quota annuale dedicata ai Conferenzieri in carica, per sostenere la quota di partecipazione pari ad euro (omissis) cui si sommano le spese di viaggio e alloggio.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che la Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma, con delibera immediatamente esecutiva del 16 giugno 2015, pervenuta in data 22 giugno 2015, ha provveduto all’assegnazione all’Ordine degli Avvocati di Roma come da avviso espresso nell’adunanza del 7 maggio 2015, del locale ubicato alla sinistra dell’ingresso di Piazza Cavour, da utilizzare come sportello dell’Ufficio del Patrocinio a Spese dello Stato e, contestualmente, ha assegnato al Nucleo di Polizia Penitenziaria del Palazzo di Giustizia, il locale attualmente occupato dal suddetto ufficio, con esclusione della parte adibita ad archivio e delimitata da un arco interno.

Il Consiglio prende atto e, in attesa della consegna materiale dei locali, delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Mazzoni.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto in data 18 giugno 2015, il parere *pro-veritate* degli Avvocati Proff. (omissis), i quali erano stati delegati dal Consiglio, con delibera consiliare del 14 maggio 2015, a riferire in ordine alla legittimazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma ad



intervenire nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale avverso la questione di legittimità costituzionale proposta con ordinanza in data (omissis) dal Giudice della (omissis) Sezione del Tribunale Penale di Roma, Dott. (omissis), a seguito di istanza di liquidazione presentata da un difensore di ufficio, inerente gli onorari per la difesa di ufficio dei c.d. irreperibili di fatto.

Gli Avvocati Proff. (omissis), onorati dell'incarico che per motivi illustrati nel parere non potranno assumere, ritengono di aver risposto in maniera esaustiva al quesito preliminare e, conseguentemente, ne sconsigliano l'intervento. Di seguito il parere che si riporta integralmente: "Oggetto: profili di ammissibilità dell'intervento dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del D.P.R., 20 maggio 2002, n. 115.

Nell'adunanza del 14 maggio 2015 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, –nominando gli scriventi come difensori– ha deliberato di intervenire davanti alla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 22 aprile 2015, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione.

Nel dichiarare di essere onorati di prestare la nostra attività a favore del Consiglio dell'Ordine di Roma, dobbiamo peraltro osservare in via preliminare quanto segue in ordine alla disciplina dell'intervento nei giudizi di legittimità costituzionale.

**1.** — L'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87, stabilendo, al comma 3, che nel giudizio di costituzionalità in via incidentale "le parti possono presentare le loro deduzioni", si riferisce alle parti del giudizio principale, a favore delle quali il precedente art 23 prevede la notificazione dell'ordinanza di rimessione.

Per quanto attiene all'intervento in giudizio, questo viene circoscritto dallo stesso articolo 25 al solo Presidente del Consiglio (al Presidente della Giunta se la questione riguarda una legge regionale), a cui favore, non a caso, è esteso l'incombente della notificazione dell'ordinanza di rimessione.

Ne deriva che la partecipazione al giudizio innanzi alla Corte è consentita alle parti del processo principale, nonché al Presidente del Consiglio o al Presidente della Giunta Regionale, mentre una disciplina dell'intervento di soggetti diversi interessati all'esito del giudizio di costituzionalità per lungo tempo non è stata prevista dalle fonti di disciplina della Corte costituzionale.

Solo con la delibera 7 ottobre 2008, recante "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale", la Corte costituzionale ha introdotto una espressa disciplina dell'intervento, con la quale si è limitata a puntualizzare, ferma la valutazione dell'ammissibilità da parte della Corte stessa, che l'intervento deve aver luogo con le medesime forme previste per la costituzione delle parti del processo principale (art 4).

In effetti, la norma vale quale recepimento della giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto, che, se da un lato ammette l'intervento di terzi nel giudizio di costituzionalità, dall'altro lato circoscrive in termini estremamente ristretti i relativi margini di ammissibilità.

Al riguardo, la questione principale con cui la Corte si è dovuta misurare consiste nel fatto che, avendo il giudizio di costituzionalità ad oggetto una norma, la pura trasposizione delle categorie del diritto processuale in materia di interesse all'intervento in giudizio, avrebbe prodotto la conseguenza di legittimare tutti i potenziali destinatari della relativa disciplina legislativa.

La Corte, di conseguenza, ha elaborato una nozione di interesse più circoscritta; a questi fini, ha rivolto la sua attenzione al giudizio principale, da cui la questione di costituzionalità deriva, giungendo alla conclusione che *'possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura'*



(giurisprudenza costante: da ultimo sentenza n.33 del 2015).

Sulla base di tale orientamento, la Corte, dunque, non esclude che l'intervento nel giudizio di costituzionalità valga a consentire la difesa di posizioni meritevoli di tutela, ma identifica tali posizioni con riferimento all'oggetto non del giudizio sulla legge, quanto piuttosto del giudizio principale. L'intervento nel giudizio di costituzionalità viene dunque consentito, per questa via, a chi possa allegare dinanzi alla Corte un effetto immediato e diretto derivante sulla propria sfera giuridica dalla decisione (non della Corte costituzionale ma) del giudice rimettente in sede di definizione del processo principale a seguito della risoluzione della questione di costituzionalità. E difatti la Corte ha puntualizzato che risulta insufficiente, ai fini dell'intervento, la titolarità di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, essendo necessario che l'interveniente possa vantare una *'situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta'* (decisione n. 214 del 1999).

**2-** Il giudizio di costituzionalità, cui si riferisce l'incarico ad intervenire, origina da un procedimento di liquidazione dell'onorario professionale, nel corso del quale il giudice adito ha sollevato la questione della legittimità dell'estensione legislativa al caso del difensore d'ufficio dell'imputazione allo Stato dei relativi oneri, in caso di inutile esperimento del recupero dall'interessato.

Ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'intervento del Consiglio dell'Ordine di Roma occorre quindi applicare le risultanze della citata giurisprudenza della Corte costituzionale al caso di specie, cosicché, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale, occorre valutare l'intervento come non ammissibile; e ciò a prescindere dal problema preliminare di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nella specie, segnalato e risolto positivamente dallo stesso giudice rimettente con riferimento al procedimento di liquidazione degli onorari professionali.

E difatti, posto che la cerchia dei soggetti legittimati va individuata in ragione dell'incidenza della decisione che il giudice rimettente è tenuto ad emettere, una volta definito il giudizio di costituzionalità, non sembra che l'Ordine di Roma possa vantare alcuna posizione individualizzata con riferimento al contenuto del processo principale del caso di specie, in quanto avente meramente ad oggetto la liquidazione dell'onorario professionale dell'avvocato interessato.

Al riguardo sembra opportuno, per comprendere la valutazione stringente e selettiva che viene compiuta del relativo criterio di ammissibilità, ricordare che la Corte costituzionale, nel giudizio sulla disciplina in materia di c.d. geografia giudiziaria recata dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, ha considerato inammissibile l'intervento del Consiglio Nazionale Forense, stabilendo che non fossero *'incise le attribuzioni dello stesso e non ne sono messe in gioco le prerogative istituzionali'*. Mentre ha giudicato ammissibile l'intervento degli Ordini circondariali, *'poiché alla presenza del tribunale nel circondario è connessa la istituzione degli stessi, e non vi è dubbio, dunque, che sussista una lesione delle loro prerogative'* (Corte costituzionale n. 237 del 2013). Non sembra invece significativo il precedente relativo all'ammissibilità del Consiglio Nazionale Forense nella questione relativa alla legittimità dell'estensione degli avvocati dalle udienze (sentenza n. 171 del 1996), in quanto, come la Corte ha precisato in quell'occasione, si trattava di questione inerente *'allo statuto degli avvocati e procuratori'*, cosa che non sembra ricorrere nel caso di specie.

La conclusione nel senso dell'inammissibilità risulta infine a maggior ragione plausibile, se si considera che - come si deduce dal verbale dell'adunanza del 14 maggio 2015 - il Consiglio intende essenzialmente reagire, per il tramite dell'intervento, alle argomentazioni con cui il giudice rimettente ha motivato la questione posta alla Corte costituzionale, riferendosi a presunte condotte professionalmente scorrette che l'istituto *sub iudicio* finirebbe per favorire da parte dell'avvocato di fiducia. Si tratta di affermazioni che



possono considerarsi lesive della figura dell'avvocato; senonché la loro stigmatizzazione per la via dell'intervento nel giudizio di costituzionalità presta il fianco all'obiezione che il Consiglio dichiara in tal modo di coltivare un interesse connesso ad uno specifico profilo motivazionale piuttosto che all'oggetto della questione. Con la conseguenza di una ulteriore conferma della prognosi di inammissibilità.

Nei termini riferiti rendiamo quindi il richiesto parere.”.

Il Consiglio ringrazia gli Avvocati Professori (omissis) per l'ottimo ed esauriente parere reso sulla questione particolarmente delicata a loro sottoposta e dispone di non procedere a nessun intervento.

– Il Presidente Vaglio comunica che è on line il nuovo sito della Cassa Forense ([www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)), che presenta un'ottima versatilità e, in particolare, le seguenti principali caratteristiche:

- eccellente navigabilità;
- facile accesso a tutte le informazioni previdenziali, assistenziali, banche dati, convenzioni, locazioni e tutto ciò che riguarda la Cassa Forense;
- utilissima finestra sulle principali notizie di attualità e rassegna stampa, che lo caratterizza come eccezionale strumento di informazione;
- televisione web;
- informazioni costanti sulle novità del mondo giustizia.

Il Presidente Vaglio, nel ringraziare Cassa Forense ed il suo Presidente Nunzio Luciano per questa iniziativa all'avanguardia sotto il profilo mediatico e di supporto continuo per i Collegi, propone al Consiglio di far inserire un link diretto ad esso sulla home page del sito istituzionale dell'Ordine di Roma e di darne la massima diffusione tra gli iscritti all'albo, ritenendolo uno strumento veramente valido nello svolgimento della professione.

Il Consiglio delibera di far inserire sul sito istituzionale dell'Ordine di Roma il link al nuovo sito della Cassa Forense. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone che sia trasmessa al Presidente della Cassa Forense, Avv. Nunzio Luciano, e a tutti gli iscritti a mezzo email.

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano formalmente al Consiglio e, Consigliere (omissis), che, in relazione alle sue continue comunicazioni massive a mezzo e-mail, dal contenuto altamente denigratorio e ingiurioso, hanno provveduto ad incaricare un proprio difensore per intraprendere l'azione di risarcimento dei danni per diffamazione in sede civile nei confronti appunto del Consigliere (omissis).

Il Consigliere (omissis) conferma che tutte le comunicazioni inviate agli Iscritti scaturiscono dalla attività consiliare e dalla documentazione in atti. Evidenzia che non si farà intimidire e che continuerà ad informare i propri elettori.

Il Consigliere (omissis) ringrazia i Consiglieri per l'attività che hanno inteso intraprendere al di fuori della istituzione forense, consentendogli così di essere libero, da ogni remora, per agire in tutte le Sedi.

Il Consiglio prende atto.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

**Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**



### Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Federica Berrino, Giulia Cianetti, Giovanna Cosenz, Maria Elena De Stefano, Agnese Di Santo, Pia Iacutone, Laura Maria Li Vecchi, Francesco Maria Mantovani, Luca Pizzamiglio, Rossella Punzo, Edoardo Rulli, Emanuela Russiani, Carlo Taormina, Armando Valenti, Riccardo Valle,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Segreteria Particolare del Presidente della Corte di Appello di Roma, con nota pervenuta in data 5 giugno 2015, ha risposto positivamente alla richiesta da parte dell'Ordine di utilizzo della stanza n. 147 e del corridoio accanto all'Aula Europa, così da permettere di procedere alle sedute di raccolta sangue nei giorni 21, 22, 23 e 24 luglio 2015, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, relativamente alla lodevole iniziativa dell'Associazione "AD SPEM" – Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici - onlus, approvata dall'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 16 aprile 2015.

A tale proposito, il Presidente Reali chiede l'elenco completo delle persone che interverranno e dei mezzi che dovranno portare tutto il materiale occorrente per l'occasione.

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica, inoltre, che l'Avv. (omissis) ha fatto pervenire a tutti i Componenti del Consiglio i sentiti ringraziamenti per la cura e l'attenzione prestata dall'Ordine Forense romano tale da far sì che la partecipazione alla onorevole causa sia fattivamente numerosa.

Il Consiglio dispone che l'iniziativa sia comunicata a mezzo email a tutti gli iscritti, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuto in data (omissis) dall'Avv. (omissis) un esposto correlato da copiosa documentazione, relativo alle violazioni del diritto di difesa verificatesi nel corso dell'udienza del (omissis) dinanzi al Tribunale di Roma –Sezione (omissis) in composizione monocratica, nel procedimento penale n. R.G. (omissis) - R.G.N.R. (omissis).

L'Avv. (omissis), oltre a segnalare il comportamento del Giudice (omissis) e del Pubblico Ministero (onorario) (omissis), nel singolo episodio, rimarca l'insostenibile conduzione di molte udienze dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, in cui si verificano episodi di insofferenza verso la difesa e i difensori, in particolare nel corso della importante fase dibattimentale dell'esame e, specialmente, del controesame.

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani affinché provveda a prendere contatto con l'Avv. (omissis) e a riferire al Consiglio.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis) prot. n. (omissis) dalla Signora (omissis).

### Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) ha superato il limite previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).



- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis) prot. n. (omissis) dalla Signora (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) ha superato il limite previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis) prot. n. (omissis) dalla Signora (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) ha superato il limite previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis) prot. n. (omissis) dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma Ufficio Territoriale di (omissis) del Signor (omissis).

Il Consiglio

- considerato che il Signor (omissis) ha superato il limite previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa in favore del Signor (omissis) nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis) prot. n. (omissis) dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma Ufficio Territoriale di (omissis) della Signora (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) ha superato il limite previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis) prot. n. (omissis) dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma Ufficio Territoriale di (omissis) della Signora (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) ha superato il limite previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n.



(omissis) dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome relativo nell'oggetto da: "azione dinanzi il Tribunale Civile di Roma di disconoscimento della paternità del minore (omissis)" a "azione dinanzi il Tribunale Civile di Roma di disconoscimento della paternità del minore (omissis)".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale il professionista chiede la possibilità di inserire sulla carta intestata, lateralmente all'intestazione del suo studio e come da bozza trasmessa, un piccolo logo dell'Ordine forense romano al quale è iscritto, facendo riferimento al senso di appartenenza all'Ordine di cui fa parte e che avrebbe il piacere di coltivare anche in tale sede.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto e i Consiglieri Scialla e Mazzoni a predisporre una proposta più dettagliata da sottoporre al Consiglio.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Presidenza della Commissione Manutenzione del Palazzo di Giustizia, ha fatto pervenire in data 22 giugno 2015, la delibera a firma del Presidente, Dott. Franco Fiandanese, assunta dalla Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia in data 16 giugno 2015, avente ad oggetto la disciplina per l'accesso pedonale e delle autovetture dall'ingresso di Piazza dei Tribunali.

La Commissione Manutenzione del Palazzo di Giustizia, vista la necessità di contenere allo stretto indispensabile il rilascio delle relative autorizzazioni permanenti/provvisorie di accesso ai veicoli" dal varco di Piazza dei Tribunali, ha deliberato che l'accesso dei veicoli dall'ingresso di Piazza dei Tribunali è consentito esclusivamente alle autovetture di servizio del Primo Presidente, del Procuratore Generale e del Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, autorizzate a parcheggiare negli spazi laterali del corridoio prospiciente il cortile d'onore. Specifiche autorizzazioni possono essere rilasciate dal Presidente della Commissione a soggetti disabili, qualora non siano praticabili soluzioni alternative, in quanto agli stessi sono già riservati spazi sia nei cortili interni al Palazzo che nella rampa di accesso a Piazza dei Tribunali, nonché in occasione di speciali eventi, previa motivata richiesta. E' sempre consentito l'accesso dei mezzi dei Vigili del Fuoco e del soccorso sanitario.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, On. Donatella Ferranti, in data 22 giugno 2015, la nota accompagnatoria del testo del provvedimento e un dossier sulla proposta di legge n. 925-C (Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale), approvata il 18 giugno u.s. in Commissione Giustizia della Camera.

Il provvedimento è all'esame dell'Aula dal 22 giugno scorso.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli, con nota pervenuta il 22 giugno 2015, ha invitato gli avvocati iscritti a ritirare i propri fascicoli di parte relativi





a cause definite presso il predetto Ufficio fino all'anno 2006, specificando che decorsi quindici giorni dalla data di ricezione della nota, lo stesso Ufficio provvederà allo scarto di tutti gli atti di parte non ritirati e alla loro successiva distruzione.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che il giorno 22 giugno u.s. si è riunita la Commissione nominata nell'adunanza del 4 giugno u.s. per valutare le offerte pervenute per la fornitura di posta elettronica certificata e fatturazione elettronica pacchetto per n. 10.000 unità e successivi acquisti di pacchetti in lotti minimi di n. 3.000.

Le offerte sono state le seguenti:

**Posta elettronica certificata:**

- 1) (omissis) euro (omissis) cadauno oltre IVA annuo (2 gb. per casella + 3 gb. per archivio);
- 2) (omissis) euro (omissis) cadauno oltre IVA (non specifica le caratteristiche tecniche richieste dal bando);
- 3) (omissis) euro (omissis) cadauno compresa IVA;
- 4) (omissis) euro (omissis) oltre IVA per n. 10.000 PEC (non specificando il costo delle successive) euro (omissis) oltre IVA per il pacchetto opzionale di n. 100.000 SMS.

**Fatturazione elettronica:**

- 1) (omissis);  
primo anno omaggio per n. 10.000 pacchetti di fatture illimitate, dal secondo anno euro (omissis) per utente oltre IVA, non specificando l'importo dei successivi lotti;
- 2) (omissis) euro (omissis) per utente oltre IVA per n. 10.000 pacchetti di fatture elettroniche (non specifica le caratteristiche tecniche richieste dal bando);
- 3) (omissis) i primi 10.000 utenti di fatture elettroniche al (omissis), i lotti successivi di n. 3.000 al prezzo complessivo di euro (omissis) oltre IVA.
- 4) (omissis) euro (omissis) oltre IVA ogni utente (non specifica il numero del primo lotto né dei successivi).

La Commissione ha individuato la (omissis) quale migliore offerente.

Il Consigliere Condello esprime voto contrario. Rileva che nessuna documentazione relativa a detto procedimento è stata depositata e consegnata in adunanza, ed evidenzia che la delibera non riveste alcun carattere di urgenza e che certamente non è certamente attività che può essere inserita nel "disbrigo di affari correnti" ai sensi dell'art. 28 c. 7 L. 247/2012. E, pertanto, è contraria alla legge, in quanto il Consiglio, allo stato, essendo in prorogatio, non ha alcun potere così come nessun potere è demandato dalla Legge all'Assemblea.

Il Consigliere Condello pertanto invita i Consiglieri a non deliberare e a rinviare detta delibera al prossimo Consiglio.

Il Consigliere Segretario Di Tosto rileva come la procedura di selezione per pec e fatturazione elettronica è stata già deliberata per due volte dal Consiglio e che in entrambi i casi è stata nominata una Commissione che ha valutato le proposte e le ha sottoposte al Consiglio.

Il Consigliere Rossi si astiene.

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il fascicolo relativo al procedimento della selezione è presente in Aula fin dall'inizio dell'adunanza.



Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, in collaborazione con l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, ha organizzato una Tavola Rotonda per il giorno 14 luglio 2015, dalle ore 13,30 alle ore 15,30 presso l'Aula Avvocati dell'Ordine, dal titolo: "RC AUTO e DDL CONCORRENZA – Bilanciamento tra la tutela dei diritti e l'economia".

Gli indirizzi di saluto saranno portati ai partecipanti dal Presidente dell'Ordine, Avv. Mauro Vaglio, dal Presidente dell'O.U.A, Avv. Mirella Casiello e dall'Avv. Stefano Radicioni, Segretario dell'O.U.A.. L'evento sarà introdotto e moderato dall'Avv. Pietro Di Tosto, Consigliere Segretario dell'Ordine.

Le posizioni a confronto saranno rappresentate dall'Avv. Marco Montozzi, Delegato O.U.A., dall'On. Marco Causi, Capogruppo PD-Commissione Finanze Camera Deputati, dall'Avv. Angelo Massimo Perrini, Coordinatore Commissione RC O.U.A. e dall'On. Andrea Colletti, Deputato Movimento 5 Stelle Commissione Giustizia Camera Deputati.

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, in collaborazione con l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, ha organizzato una Tavola Rotonda per il giorno 15 luglio 2015, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso l'Aula Avvocati dell'Ordine, dal titolo: "La Voluntary Disclosure e il nuovo reato di autoriciclaggio".

Gli indirizzi di saluto saranno portati ai partecipanti dal Presidente dell'Ordine, Avv. Mauro Vaglio, dal Presidente dell'O.U.A, Avv. Mirella Casiello, dal Consigliere Segretario, Avv. Pietro Di Tosto e dal Consigliere Tesoriere Avv. Antonino Galletti. L'evento sarà introdotto dall'Avv. Stefano Radicioni, Segretario dell'O.U.A e moderato dalla Dott.ssa Luisa Leone, giornalista di Milano Finanza.

Le relazioni saranno a cura del Prof. Avv. Stefano Loconte ("Rientro dei capitali: i soggetti interessati ed il contesto procedurale"); dell'Avv. Fabrizio Vedana, Vice Direttore Generale dell'Unione Fiduciaria ("Fattispecie operative e orientamenti dell'amministrazione finanziaria") e dall'Avv. Enrico Di Fiorino ("Sanzioni tributarie ed effetti penali").

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l'archivio dell'Ordine posto nel locale sovrastante l'Aula Avvocati, ove sono custoditi gli atti e documenti del Dipartimento "Centro Studi, Formazione Permanente, Prodotti Editoriali", è ormai saturo.

Propone, pertanto, di eliminare tutti gli atti e documenti di pertinenza del predetto Dipartimento fino all'anno 2010 compreso.

Il Consiglio conferma la precedente delibera del 14 novembre 2013 e dispone che si proceda immediatamente.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che gli uffici di Amministrazione hanno richiesto alla Società (omissis) un preventivo per l'adeguamento dell'impianto fonico e video dell'Aula Consiliare.



A seguito del sopralluogo effettuato, la Società (omissis) ha redatto un preventivo, elencando la tipologia dei lavori e le modalità, per un costo complessivo fisso di € (omissis) al netto dell'IVA, con impegno a comunicare preventivamente eventuali variazioni richieste in corso d'opera e/o imprevisti, che si renderanno necessari rispetto a quelli preventivati per la corretta esecuzione dell'opera.

Il Consiglio delibera di procedere alla pubblicazione di un invito sul sito istituzionale a decorrere dall'8 luglio 2015, nominando una Commissione composta dal Signor (omissis), con funzioni di Presidente, e dai Signori (omissis) e (omissis), Componenti Supplenti Signori (omissis) e (omissis). Le buste chiuse dovranno pervenire al protocollo entro le ore (omissis) del (omissis) e si procederà all'apertura delle buste il giorno (omissis).

– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che la Casa Editrice “Nuova Editrice Universitaria” ha provveduto alla realizzazione del “nuovo” Codice Deontologico Forense, ed ha fatto pervenire, in data odierna, un'offerta a beneficio dei partecipanti alle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che avrà inizio il 15 luglio p.v.

L'offerta consiste nella fornitura di n. (omissis) volumi per un costo complessivo di euro (omissis) e non comporterà per l'Ordine altri costi aggiuntivi sia per quanto concerne l'IVA (in quanto assolta dalla stessa) sia per la consegna presso la sede centrale dell'Ordine ed eventuale sede ove si tengono le prove orali.

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario.

Il Consigliere Bruni si astiene.

Il Consiglio, a maggioranza, approva l'acquisto di n. (omissis) volumi per un costo complessivo di euro (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, mandando alla Segreteria di farne comunicazione alla Casa Editrice “Nuova Editrice Universitaria”, in modo che provveda alla stampa e la consegna dei volumetti entro il (omissis).

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che è pervenuta l'offerta da parte di Poste Italiane relativa all'acquisto da parte degli iscritti del cd. POS mobile secondo le modalità di qui sotto:

- euro 79,00 di costo una tantum, e sistema commissionale di 1,95% a transazione. Rimborso di euro 49,00 al raggiungimento di euro 4.900,00 di transato (escluso AMEX) entro il 31 dicembre 2016.

Gli slot in cui verranno verificate le soglie e in cui verrà effettuato il rimborso saranno:

01/11/2015 prima sessione di refund

01/03/2016 seconda sessione di refund

31/12/2016 termine flat + terza sessione di refund.

Per chi aderisce entro il 2015, Poste Italiane offrirà n. 6 mesi di gratuità del conto corrente che obbligatoriamente dovrà essere aperto per fruire dell'offerta.

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce altresì che gli iscritti interessati potranno rivolgersi alla Sig.ra Lucia Calabrò di Poste italiane al telefono 3771604720 (mail calab131@posteitaliane.it).

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e nella sezione dedicata alle convenzioni.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che è pervenuta un'offerta di Poste Italiane relativa al servizio "raccomandate in Città" per le spedizioni Roma su Roma a condizioni particolarmente favorevoli (addirittura inferiori a quelle praticate presso gli uffici postali) e con il servizio di ritiro e consegna della corrispondenza direttamente a domicilio dal portalettere, senza un limite minimo di



spedizione il pagamento potrà avvenire volta per volta anche in via telematica, essendo il portalettere dotato di POS all'uopo abilitato e senza costi ulteriori.

Ecco, nel dettaglio, gli estremi del servizio: "Raccomandata in Città è il nuovo servizio di Poste Italiane ad oggi previsto nelle città di **Roma**, Pescara, Cagliari, Milano, Ancona, Bari, Bologna, Caserta, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Salerno e Torino che permette al Cliente di spedire, in raccomandazione, documenti con peso fino a 2 Kg nell'ambito dello stesso Comune direttamente dal proprio ufficio.

Il Servizio base prevede:

- il ritiro, erogato dalla rete portalettere, presso il domicilio del Cliente;
- nessuna soglia minima di accesso;
- la consegna in 2 giorni lavorativi, in orario mattutino, dal giorno di ritiro/accettazione;
- la rendicontazione dei relativi esiti tramite una sezione dedicata sul portale web che consente di scaricare report e consultare le informazioni sullo stato di consegna dei propri invii con aggiornamenti fino a 2 volte al giorno (Servizio di InfoDelivery Light);
- materiale di consumo a disposizione del cliente direttamente presso il proprio domicilio.

Il prodotto prevede un prezzo molto competitivo:

<b>Porto di peso</b>	<b>Prezzo (oltre IVA)</b>
0-100 g	2,80 euro
100-350 g	3,75 euro
350-2000 g	6,20 euro
Cartolina AR 0,70 euro (oltre IVA)	

Vantaggi:

- valore probatorio della spedizione e della consegna con un prodotto ivato;
- risparmio sui costi di postalizzazione per invio intracomune di documenti, direttamente dal proprio ufficio e con la semplificazione dei porti di peso. Prezzi concorrenziali 2,80 € primo porto (oltre IVA);
- rapidità nella consegna delle spedizioni intracomune entro 2 giorni dal giorno del ritiro;
- tenere sotto controllo il processo di recapito mediante rendicontazione da portale "Infodelivery Light";
- facilità e comodità di accesso: ritiro e accettazione direttamente presso il proprio ufficio con unico contratto;
- facilità di utilizzo: la modulistica è disponibile direttamente a domicilio e semplificata. Non è richiesto un limite minimo di spedizioni e semplificazione delle modalità di allestimento.

Per l'adesione da parte degli iscritti con la stipula dei singoli contratti di servizio è possibile contattare la Sig.ra Lucia Calabrò, mail [calab131@posteitaliane.it](mailto:calab131@posteitaliane.it).

Il Consigliere Tesoriere Galletti, vista l'utilità del servizio, chiede di autorizzare l'adesione al servizio da parte dell'Ordine, nonché di pubblicare l'offerta sul sito istituzionale tra le news, nonché nella sezione relativa alle convenzioni e, infine, di disporre la comunicazione per mail agli iscritti.



Il Consiglio delibera di utilizzare il servizio per le raccomandate da inviare nel territorio di Roma e dispone la pubblicazione sul sito, nonché l'invio a mezzo email della presente delibera a tutti gli Iscritti.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, su delega del Presidente Vaglio, relaziona sull'istanza d'accesso formulata dall'Avv. (omissis) prot. (omissis), rappresentando che l'istante (omissis) e, dunque, (omissis) alcun interesse diretto ed attuale all'ostensione di atti e documenti che, peraltro, sono sottratti anche al c.d. diritto civico d'accesso di cui all'art. 5 della c.d. legge sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013); peraltro, lo stesso Avv. (omissis) in relazione al (omissis).

Il Consigliere Rossi, a prescindere da quanto comunicato dal Consigliere Tesoriere Galletti che ritiene condivisibile dal punto di vista amministrativo, rileva, peraltro, che poichè l'Avv. (omissis) ha riferito (omissis), chiede che (omissis).

Il Presidente Vaglio rappresenta che (omissis).

Il Consiglio preso atto, rigetta l'istanza d'accesso per le ragioni di cui sopra e dispone che sia fornita comunicazione all'interessato via PEC.

#### **Assistenza-Cassa di Previdenza**

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;

- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141;

- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;

- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;

- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;

- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;

- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

#### **DELIBERA DI PROPORRE**

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro (omissis) ai n. 20 beneficiari, nella misura sotto indicata per ciascun nominativo.

(omissis)

#### **Audizione Avv. (omissis)**

Il Consiglio, preso atto che l'Avv. (omissis) non si è presentata, senza neanche avvisare, all'audizione disposta in virtù dell'accorata comunicazione dalla stessa inviata al Consiglio, dispone la revoca dell'invito.

#### **Approvazione del verbale n. 27 dell'adunanza del 18 giugno 2015**

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 27 dell'adunanza del 18 giugno 2015.

#### **Pratiche disciplinari**



**P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis)**

Il Consiglio

- vista la decisione (omissis), confermata dal Consiglio Nazionale Forense in data (omissis) con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della (omissis) dell'Avv. (omissis), nata a (omissis) relativamente ai procedimenti disciplinari n. (omissis);

delibera

di (omissis) il procedimento disciplinare n. (omissis), aperto in data (omissis), con riserva di riattivazione dello stesso, in caso di (omissis).

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 15)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 23)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)**

(omissis)

**Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 5)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 7)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 6)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1)**

(omissis)

**Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1)**

(omissis)



## **Certificati di compimento della pratica forense (n. 36)**

(omissis)

### **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 1)**

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 18 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Difensori D'Ufficio, dell'evento a partecipazione gratuita "Incontri di approfondimento teorici e pratici per il difensore d'ufficio: reati comuni della convalida (Parte I): furto, rapina impropria, la particolare tenuità del fatto" che si svolgerà il 14 luglio 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari di cui uno deontologico per l'evento suindicato.

- In data 11 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Colleganza Forense, dell'evento a partecipazione gratuita "*Deontologia. Il nuovo Consiglio di Disciplina ed il visto delle parcelle dell'Avvocato*", che si è svolto il 24 giugno 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 23 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ALPEF Associazione Liberi Professionisti Europei per la Formazione, dell'evento a partecipazione gratuita "*Il Trust a tutela del patrimonio della famiglia. Concrete applicazioni*", che si svolgerà il 16 luglio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Le Toghe", dell'evento a partecipazione gratuita "*Novità legislative in materia penale (Misure cautelari, tenuità del fatto e messa in prova)*", che si svolgerà il 7 luglio 2015, per la durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera



di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 24 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Mai Più Violenza Infinita, dell'evento a partecipazione gratuita "*Progetto contro lo stalking ed il femminicidio: rieduchiamo la cultura, dalla scuola alla vita*", che si svolgerà il 10 luglio 2015 della durata di sei ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dell'evento a partecipazione gratuita "*Il controllo sulle decisioni delle Autorità di vigilanza europee nei settori bancario e dei mercati finanziari*" che si svolgerà il 7 luglio 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 23 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Camera Penale di Roma, dell'evento a partecipazione gratuita "*L'Azione penale OBBLIGATORIA tra il Principio, il Dogma, il Feticcio e le Prassi Distorte*" che si è svolto il 23 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 25 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SACA Conciliazione s.r.l., dell'evento a partecipazione gratuita "*La negoziazione assistita*" che si è svolto il 24 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 24 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UER – Università Europea di Roma, dell'evento a partecipazione gratuita "*Interesse della famiglia e interesse dell'impresa nella successione ereditaria: esperienze a confronto*" che si svolge il 25 giugno 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.





- In data 22 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università Internazionale per la Pace – Roma - Onlus, dell'evento a partecipazione gratuita "Conferenza Internazionale sulla Pace e lo Sviluppo" che si svolgerà il 15 luglio 2015 della durata di dieci ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'evento suindicato e di concedere patrocinio.

- In data 22 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Coni Servizi S.p.A. – Scuola dello Sport, dell'evento a partecipazione a pagamento "Seminario: Profili contabili e tributari delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche", che si svolgerà l'8 luglio 2015 della durata di otto ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione S.r.l., dell'evento a partecipazione a pagamento "Jobs Act (L. 183/2014) dalla riforma del mercato del lavoro ai decreti attuativi" che si svolgerà il 2 luglio 2015, della durata di otto ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione S.r.l., dell'evento a partecipazione a pagamento "Focus D. Lgs 231/01. Salute e sicurezza sul lavoro. Nuove regole e ricadute pratiche" che si svolgerà il 2 luglio 2015, della durata di otto ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 24 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avvocati Damiani Lipani, Antonio Catricalà e Francesca Sbrana, dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso intensivo di Legal English: focus sulla contrattualistica" che si svolgerà dal 23 giugno al 7 luglio 2015, della durata complessiva di venticinque ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

**Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**



- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 115) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 65) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Pareri su note di onorari**

#### **Parere di congruità n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- I Consiglieri Scialla e Santini, recependo la considerazione dell'intero Consiglio tratta dall'audizione in merito al parere di congruità n. (omissis) dell'Avv. (omissis), propongono la liquidazione ridotta ad euro (omissis) come da relazione.

Il Consiglio approva.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

– I Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla riferiscono che è pervenuta in data 17 giugno 2015 la nota del Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Pignatone, accompagnatoria della copia della Direttiva avente ad oggetto i criteri generali in tema di perquisizione nei confronti dei difensori-Garanzie ex art. 103 cpp., che si riporta integralmente: “Come è noto, l'art. 103 cpp prevede tra l'altro, in caso di perquisizione da eseguire nei confronti dei difensori, l'assistenza di un componente del Consiglio dell'Ordine.

Al fine di assicurare il più efficace intervento dei rappresentanti del Consiglio, con il quale sono intercorsi contatti su questo tema specifico, ritengo opportuno che siano rispettate le indicazioni che seguono:

**a)** il Consiglio dell'Ordine deve essere preavvisato almeno 24 ore prima dell'esecuzione della perquisizione (senza, naturalmente, specificarne l'oggetto). Il Consiglio provvederà a comunicare al più presto alla Segreteria del P.M. quale sia il Consigliere delegato con cui potranno poi essere presi i contatti necessari. Se deve essere eseguita perquisizione nei confronti di più difensori, la circostanza deve essere specificata fin dalla prima comunicazione;

**b)** se il Consigliere delegato è in una situazione di incompatibilità con il soggetto nei cui confronti deve essere eseguita la perquisizione, il P.M. deve darne immediata comunicazione al Consiglio così da consentire la sostituzione;

**c)** al Consigliere incaricato dovrà essere consegnata al momento della perquisizione copia del provvedimento e dell'autorizzazione del g.i.p.;

**d)** il Consigliere incaricato di assistere all'atto ha diritto di fare inserire nel verbale eventuali osservazioni;

**e)** quanto all'oggetto, se è possibile specificare l'atto o gli atti da acquisire ne sarà chiesta preliminarmente la consegna spontanea prima di procedere alla eventuale perquisizione.

Salve le particolarità del caso concreto, si curerà di limitare allo stretto necessario la visione e acquisizione di atti al fine di rispettare l'interesse dei terzi estranei assistiti dal difensore.

Quanto ai computer e ai supporti informatici, si curerà ove possibile, di procedere ad acquisire copie forensi senza asportazione degli hardware e conseguente paralisi dell'attività dello studio.

Ricordo infine che nel caso di misure cautelari personali emesse ed eseguite nei confronti di un iscritto al Consiglio dell'Ordine, questo dovrà essere informato al più presto con la trasmissione di copia del provvedimento anche al fine di consentire al Consiglio le iniziative di sua competenza sotto il profilo disciplinare.

Il Procuratore della Repubblica



Giuseppe Pignatone”

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio valuta positivamente la proposta del Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Pignatone e chiede che il preavviso avvenga nelle 48 ore precedenti nei limiti del possibile, mandando alla Segreteria per la trasmissione della presente delibera al Procuratore Capo.

– I Consiglieri Mazzoni e Stoppani riferiscono in merito alla delega ricevuta dal Consiglio, in una precedente adunanza, di esaminare e formulare eventuali osservazioni emendative al testo del Ministero della Giustizia del Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 4, co. 2, della L. 31.12.2012 n. 247 per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati inviato dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio, ritenuto che i partecipanti ad un’associazione multidisciplinare debbano soggiacere al medesimo obbligo di segreto professionale a cui sono tenuti gli avvocati componenti la stessa associazione, propone di inserire nel Regolamento ministeriale un’apposita disposizione che obblighi tutti i partecipanti all’associazione al rispetto del segreto professionale. Dispone che la presente delibera sia immediatamente trasmessa al Consiglio Nazionale Forense.

– Il Consigliere Mazzoni comunica che ha organizzato, per il 7 luglio 2015, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nell’Aula Avvocati dell’Ordine, il convegno "I grandi processi della storia Alcibiade e Clodio".

L’Avv. Mauro Vaglio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, rivolgerà agli intervenuti l’indirizzo di saluto; lo stesso Consigliere, Avv. Mauro Mazzoni introdurrà i lavori. I Relatori saranno: il Dott. Vincenzo Geraci, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, il Prof. Avv. Giuseppe Antonio Gianzi e il Consigliere, Avv. Mario Scialla; la relazione di sintesi sarà tenuta dall’Avv. Giovanni Cipollone.

Sono stati invitati a partecipare, inoltre, il Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Cassazione e il Prof. Avv. Franco Coppi del Foro di Roma.

Nel corso del convegno sarà presentato il libro dell’Avv. Giovanni Cipollone dal titolo: "Alcibiade e Clodio vite parallele" la straordinaria vita di due gaudenti e irriducibili trasgressori del mondo antico.

Ai partecipanti verranno attribuiti due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio prende atto e approva.

– Il Consigliere Bolognesi comunica che il corso di preparazione alla professione forense ed all’esame di abilitazione 2015, curato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma attraverso la Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando, concluderà la prima fase il 15 luglio 2015, con la discussione in aula degli elaborati corretti individualmente.

Le lezioni riprenderanno lunedì 14 settembre 2015 e continueranno a tenersi nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 12.00 alle 15.00; le esercitazioni il venerdì mattina, nelle date indicate, dalle 9.00 alle 13.00.

Il corso terminerà il 27 novembre 2015.

Quest’anno sono pervenute 442 domande per partecipare al corso, iniziato il 23 febbraio 2015, ed ancora interamente gratuito.



In ragione del rilevante numero di domande e tenuto conto del fatto che, tra i giovani collocatisi oltre il 200<sup>o</sup> posto, nella graduatoria ordinata con il criterio della più giovane età degli istanti, altri 50 avevano ottenuto un voto di laurea da 108 a 110 e lode, si è ritenuto di poter ampliare sino a 250 le iscrizioni premiando il merito del curriculum universitario ad integrazione del criterio della più giovane età.

Il calendario delle lezioni rispetta il carico formativo previsto dalla nuova normativa (art.43, comma 2, lett. c della legge professionale forense n.247/12) di almeno 160 ore e prevede complessivamente dieci esercitazioni (con relative correzioni individuali e discussione in aula). La programmazione ha introdotto materie e contenuti ritenuti dal legislatore essenziali, quali *“l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca”*.

La Scuola Superiore dell’Avvocatura, attraverso il suo Vice Presidente, Avv. Alarico Mariani Marini, ha preso atto dell’Istituzione della Fondazione ed esaminato il nostro programma e l’indirizzo dato alla Scuola, anche in questo nuovo corso, valutandolo *“in sintonia con le indicazioni della Scuola Superiore”*.

E’ utile ricordare che il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 20 giugno 2014 ha già disciplinato le modalità di istituzione e organizzazione delle scuole forensi, stabilendone anche le competenze, le modalità di finanziamento, gli organi e l’organizzazione.

Come è noto, siamo in attesa dell’emanazione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 43 della legge professionale forense n.247/12, ove è previsto che *“Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge”*.

Siamo a tutt’oggi in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale, di cui conosciamo una prima bozza, che dovrà disciplinare:

- a) modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione e le materie essenziali;
- c) la durata minima dei corsi di formazione;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finali del profitto.

In mancanza di tale decreto ministeriale il nostro Ordine e la nostra Scuola Forense, istituita in Fondazione ai sensi dell’art. 43 della l. 247/12 e dell’art. 2 del Regolamento CNF n. 3 del 20 giugno 2014 (*“Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni ed Associazioni all’uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell’art.40 della legge professionale – Scuole forensi per l’esercizio delle competenze attribuite dalla legge”...*“*La Scuola Forense ha sede presso l’Ordine che l’ha istituita”*), devono individuare in autonomia soluzioni provvisorie ma coerenti con il nuovo sistema delineato dal legislatore per preparare i giovani prima dell’accesso alla professione, anche in considerazione del fatto che la legge professionale ha addirittura previsto (quando sarà emanato anche quel regolamento che viene sollecitato dai giovani delle Università e dal Miur, per consentire a questi ultimi di avvicinarsi agli aspetti pratici della professione durante il corso di laurea) che gli aspiranti



all'abilitazione possano svolgere il primo semestre di tirocinio in concomitanza con l'ultimo semestre di frequenza dell'Università e prima dell'acquisizione della laurea.

E' necessario, dunque, che la Fondazione ed il Consiglio dell'Ordine condividano scelte di politica forense inerenti la possibilità di accesso ai corsi e, dunque, alla professione - visto che oramai la frequenza obbligatoria e con profitto di un corso istituzionale o accreditato deve essere considerata condizione per il rilascio dell'attestato di compiuta pratica - che potrebbero diventare paradigmatiche per gli altri Ordini Professionali o ispirare le soluzioni ministeriali in corso di elaborazione sui criteri meritocratici che consentono l'accesso alla scuola istituita dall'Ordine e che, a Roma, anche quest'anno è gratuita.

La prima scelta, già condivisa all'unanimità dei Consiglieri, è che l'accesso alla professione ed ai corsi deve essere reso "possibile" (in modo che nessuno resti indietro per carenza di mezzi economici e perché prevalga la possibilità di far emergere il merito, nella scuola e nella professione) a tutti coloro che si iscrivono al registro dei praticanti.

Poiché l'Aula Avvocati ha, logge incluse, la disponibilità di 250 posti, è giunto il momento di offrire risposte concrete e coerenti con l'esigenza di "garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale" anche a coloro che non avranno la possibilità di accedere al corso istituzionale in base alla graduatoria formata con i criteri individuati e che a breve saranno obbligati a frequentare un corso che rispetti le caratteristiche imposte dalla legge e dai regolamenti e che, per questo, sia accreditato, evitando il rischio che l'ansia dell'imminente obbligatorietà induca i giovani ad iscriversi a qualsiasi corso a pagamento (anche a costi ingenti) venduto da improvvisati "soggetti formatori".

In attesa del Regolamento Ministeriale (che si confida possa confermare tale competenza in capo agli Ordini e non al CNF) è opportuno che l'Ordine degli Avvocati di Roma – che attraverso il suo Presidente ha già preso posizione in tal senso dinanzi al Presidente del CNF ed a tutti i Presidenti degli Ordini italiani - acquisisca le domande di accreditamento di corsi organizzati da "altri soggetti previsti dalla legge" (associazioni forensi, Università, enti pubblici o privati), per valutare esso stesso la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento già emanato, previa attenta valutazione della durata, del carico didattico previsto e dei contenuti del corso, nonché dei criteri di selezione per l'accesso o di selezione dei docenti e del metodo adottato per la verifica del profitto.

Ferma, ovviamente, la possibilità di accreditare anche, ma a fini diversi dal conseguimento dell'attestato di frequenza obbligatoria e con profitto del corso necessario per il conseguimento del certificato di compiuta pratica, altri corsi di formazione all'esame ed alla professione (di durata inferiore rispetto alle previsioni di legge o che prevedano stage presso studi legali), consentendo il conseguimento attraverso di essi dei soli crediti formativi obbligatori che i tirocinanti abilitati devono acquisire.

In attesa del Decreto Ministeriale che dovrebbe contenere anche le indicazioni sui criteri di selezione dei docenti, sulla necessaria "formazione dei formatori" e sulla disciplina delle verifiche previste durante ed al termine del corso, confermando la qualità del metodo ed il sistema di valutazione dei discenti già applicato nel triennio 2012-2014 dalla Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando, si informa il Consiglio che, come deliberato dal Consiglio Direttivo della Fondazione, è stato curato, tramite la (omissis), un autonomo sito web per rendere più snella ed efficace la diffusione e la fruibilità dei corsi di formazione (e del materiale relativo) per i tirocinanti e, prossimamente, per gli Specializzandi e gli Aspiranti Cassazionisti.



Il sito – che è in avanzata fase di realizzazione e si avvarrà del layout e del logo allegato, che è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione e viene ora sottoposto al Consiglio – sarà *on line* prima della pausa estiva e consentirà la divulgazione in tempo reale dei calendari delle lezioni, degli avvisi e degli eventi programmati, consentendo uno sgravio delle attività del personale messo a disposizione della Scuola Forense, spesso impegnato in attività di *front office* con gli utenti.

Inoltre, grazie all'accreditamento gratuito ed alla conseguente possibilità di accesso alle aree riservate, i docenti potranno direttamente caricare *on line* il materiale didattico, mettendolo così a disposizione dei soli corsisti regolarmente iscritti ed anche in questo caso prescindendo dall'impegno del personale del Consiglio.

Il Consigliere Bolognesi informa il Consiglio che nella riunione convocata in Aula Avvocati il prossimo 2 luglio 2015, alle ore 13.30, si insedierà il Comitato Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto della Fondazione Scuola Forense, e saranno formalizzate le deleghe ai docenti per le rispettive attività previste.

In attesa di poter indicare ai giovani l'avvenuto accreditamento di altri corsi curati, a norma di legge e di regolamento, da altri soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento, si ritiene che possa essere proposta ai giovani non ammessi alla frequenza del corso che riprenderà il prossimo 14 settembre, la frequenza di un corso curato con l'impegno di alcuni docenti della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando e di altri docenti universitari, in collaborazione con una Università Telematica, che si svolgerà in parte (70 ore) in presenza, nell'Aula Magna dell'Università (omissis), il venerdì mattina, dalle 9 alle 13 e parte a distanza, attraverso 90 videolezioni registrate con relativi test di autovalutazione e sussidi didattici per lo studio.

Questo secondo corso, che per la parte telematica che impegna la struttura universitaria non potrà essere gratuito dovendo coprire le spese di organizzazione e di amministrazione dell'Università, che curerà direttamente l'iscrizione dei giovani che faranno domanda, potrebbe essere il primo corso accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Roma in convenzione con l'Università Telematica (omissis), anche al fine del conseguimento dell'attestato di legge.

E ciò non solo perché impegna i docenti della Scuola con metodologia identica (dalla Sentenza, dalla questione, ai principi) ma anche perché l'art. 6, comma 3, del Regolamento CNF n. 3 del 20 giugno 2014 ha espressamente previsto: *“Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici”*.

La scelta di rispondere così, integralmente, a tutte le domande già proposte dai nostri giovani praticanti potrebbe consentire di rispettare il principio espresso dell'accessibilità dei corsi, a tutti, a costi “calmierati” dall'intervento istituzionale, dando anche un segnale forte, contro le possibili speculazioni economiche (alle quali spesso non corrisponde neanche la qualità), nella prospettiva delle convenzioni e dei percorsi formativi che riguardano le specializzazioni ed i corsi per diventare cassazionisti. Iniziative che alcuni hanno già intrapreso, prematuramente (quanto meno con riferimento alla materia delle specializzazioni), con logiche di mercato che non possono penalizzare i professionisti, soprattutto i più giovani, carenti di disponibilità economica per accedere a quei corsi.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Bolognesi informa il Consiglio che il prossimo 26 giugno 2015, dalle ore 9,00 e sino alle ore 12,30, prima dell'Assemblea ordinaria degli Avvocati, si terrà il sesto dei dieci seminari



organizzati nell'ambito del Corso "La tutela della privacy – Il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali".

Saranno Relatori il Prof. Paolo Ridola, insigne costituzionalista e comparatista, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, sul tema "LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E, IN PARTICOLARE, DELLA RISERVATEZZA NEGLI ORDINAMENTI EUROPEI". Seguirà la relazione del Consigliere Bolognesi sul tema "LA NUOVA DISCIPLINA SUI CONTROLLI A DISTANZA DEI LAVORATORI E SULLA VIDEOSORVEGLIANZA", argomento attuale e dibattuto dopo la diffusione dello schema di decreto.

L'intero corso, che ha una durata di 40 ore distribuite su dieci giornate ed è frequentato da 170 iscritti, è già stato deliberato prevedendo che fossero riconosciuti 24 crediti formativi ed il rilascio di un attestato a coloro che avessero frequentato almeno 8 seminari (per complessive 32 ore).

In considerazione delle numerose richieste di colleghi che, soprattutto perché i seminari sono mattutini, non riescono a garantire le 8 presenze stabilite, il Consigliere Bolognesi propone di modificare la precedente delibera attribuendo 24 crediti formativi e l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno 6 (sei) seminari, per un complessivo carico formativo di 24 ore e di poter riconoscere, per l'appuntamento del 26 giugno 2015, tre crediti formativi a coloro che parteciperanno anche al singolo evento seminariale.

Il Corso, che ha ottenuto il patrocinio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha messo a disposizione complessivamente cinque relatori, si concluderà il 17 luglio 2015 ed al termine saranno rilasciati gli attestati.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Bolognesi comunica che dal prossimo 13 luglio 2015 e sino al 24 luglio 2015, dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l'Università di Roma Sapienza, si terrà il corso "Riregolazione dei rapporti di lavoro e del processo in Italia: dalle radici del Diritto Romano all'Ordinamento", promosso dall'Associazione Studium, presieduta dal Prof. Pasquale Sandulli e coordinato dall'Avv. Fabio Petrucci.

Il corso è destinato a giuristi (giudici ed avvocati) provenienti dal Brasile ma è aperto anche alla partecipazione di Avvocati, Praticanti e Studenti e prevede la partecipazione di prestigiosissimi relatori, come da programma allegato.

Il Consigliere Bolognesi ha ricevuto la richiesta di partenariato della Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando e della concessione del patrocinio e del logo del Consiglio dell'Ordine rispetto a questo corso di alta formazione.

Poiché la normativa di legge ed il regolamento prevedono che la Scuola Forense partecipi nell'individuazione di percorsi formativi coerenti con gli indirizzi specialistici il Consigliere Bolognesi chiede che il Consiglio conceda il suo patrocinio e promuova il corso – che prevede un carico formativo di 40 ore e nasce dalla collaborazione istituzionale tra Istituzioni Forensi Romane, Università ed una prestigiosa Associazione di studiosi, tra gli avvocati ed i praticanti iscritti, deliberando di riconoscere ad esso 24 crediti formativi in materia di diritto del lavoro.

Le presenze dei Colleghi all'Università Sapienza di Roma saranno rilevate, previa prenotazione sul nostro sito, attraverso la firma in entrata ed in uscita.

Il Consigliere Stoppani rileva trattasi di corso a pagamento al quale partecipa anche il Consigliere Bolognesi e negli altri casi il Consiglio ha negato quanto richiesto.



Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consigliere Bolognesi precisa che per gli avvocati e per i praticanti iscritti agli Ordini italiani il corso è completamente gratuita.

Il Consiglio approva la concessione del patrocinio e del logo, concedendo ai partecipanti n. 24 crediti formativi.

– Il Consigliere Bolognesi comunica di aver partecipato, il 22 giugno u.s., alla riunione indetta presso la Corte di Appello con i Presidenti di tutte le Sezioni ed i Dirigenti delle cancellerie in vista della scadenza del 30 giugno 2015, data in cui gli atti endoprocedimentali dovranno essere depositati, anche nei processi di appello, esclusivamente in forma telematica.

Il Presidente Crescenzi, che ha coordinato la riunione in assenza del Presidente della Corte, Luciano Panzani, ha rappresentato la volontà di elaborare un documento congiunto, che non dovrebbe essere un protocollo ma un vademecum con le indicazioni essenziali, anche al fine di evitare che “fioriscano” affissioni di regole e istruzioni diverse sulle porte di ogni cancelleria, con l’Ordine degli Avvocati.

La sottoscrizione di un vademecum condiviso dovrebbe impedire negative ricadute sulla qualità e sui tempi del processo e, soprattutto, sulla tutela dei diritti degli assistiti.

Il Consigliere Bolognesi riferisce di aver rappresentato tutte le criticità verificatesi in Tribunale, dove la “cortesia” si è trasformata in pretesa delle cancellerie o in provvedimenti dei giudici che dispongono la produzione di copie di cortesia indicando un termine per tali depositi irrituali e privi di valore processuale, anche quando non sussistono i “motivi specifici” richiamati dalla legge.

Nel corso della riunione la maggior parte dei magistrati presenti ha chiesto, tuttavia, di poter disporre delle copie di cortesia, anche per un periodo di tempo transitorio e limitato al 31 dicembre 2015.

Le cancellerie, civile e lavoro, si sono impegnate a predisporre i cassetti nominativi dei magistrati e a renderli accessibili, per i depositi di cortesia, anche al di fuori dell’orario di apertura delle cancellerie, escludendo che gli avvocati debbano fare inutili ed inaccettabili file.

Il Consigliere Bolognesi ha confermato, a nome del Consiglio, l’interesse per l’efficienza del PCT e la più ampia disponibilità nell’individuazione di soluzioni temporanee, proprie di un regime transitorio, ai limiti tecnici, organizzativi e formativi degli uffici giudiziari, in attesa che sia effettivo ed efficace l’ufficio del processo.

Propone, pertanto, di elaborare un documento di sintesi – che possa servire anche per aggiornare e superare i contenuti del protocollo firmato con il Presidente del Tribunale a giugno del 2014 – nel quale individuare con certezza quali siano gli atti endoprocedimentali da depositarsi esclusivamente in formato elettronico, indicando la disponibilità a produrre copie di cortesia alle condizioni convenute e solo sino alla scadenza ultima del 31 dicembre e nel quale dichiarare l’impegno comune per il superamento dell’attuale carenza di risorse umane e di mezzi disponibili, che consentano di riporre piena fiducia nelle mere forme telematiche.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio delibera di concordare con la Corte di Appello di Roma per la determinazione di un periodo di sei mesi di sperimentazione durante il quale sarà consigliato agli avvocati romani di depositare le copie di cortesia degli atti inviati per via telematica. Dispone la trasmissione a mezzo email agli iscritti di una comunicazione in base alla quale venga suggerito il deposito cartaceo della copia di cortesia per i procedimenti in Corte di Appello e, invece, di segnalare al Consiglio





dell'Ordine i provvedimenti dei Giudice del Tribunale nei quali venga "ordinato" il deposito della copia di cortesia successivamente alla scadenza definitiva del 30 giugno 2015, termine ultimo previsto nel protocollo d'intesa con Tribunale Ordinario di Roma per il deposito della copia di cortesia, affinché il Consiglio possa effettuare la relativa segnalazione al Consiglio Giudiziario, nel caso tale "ordine" sia disposto in violazione dell'art. 16 bis, comma 9 del DL n. 179/2012 che prevede motivi specifici da esplicitarsi per il singolo procedimento e come previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014 al punto 4) intitolato "Copie informali", che esclude che "la messa a disposizione del giudice" di copie di cortesia possa costituire "oggetto di statuizioni imperative, né, in generale di eterodeterminazione".

– Il Consigliere Bolognesi comunica che il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 69 del 23 giugno 2015, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Con particolare riguardo al PCT, al CAPO II (DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO CIVILE TELEMATICO), art. 20 (*Disposizioni in materia di processo civile telematico*) comma 1°, si prevede che:

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».

Salvo attendere la pubblicazione del decreto legge, si tratta di una novità legislativa che – oltre a confermare l'obbligatorietà del PCT presso la Corte di Appello, a decorrere dal 30 giugno p.v. – affronta e risolve in termini di ammissibilità la spinosa questione del deposito telematico degli atti introduttivi (anche in difetto di specifico decreto autorizzativo DGSIA) di cui si dovrà tenere conto nel redigendo Protocollo della Corte di Appello di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Mazzoni illustra le posizioni dei Colleghi Avvocati (omissis), che hanno presentato domanda di cancellazione in presenza di pratica o procedimenti disciplinari.

Il Consiglio, letto l'art. 17 comma 16 della L. 247/2012 che espressamente dispone: "non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare salvo quanto previsto dall'art. 58", e l'art. 57 della stesse legge che dispone: "durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo", delibera di non cancellare dall'Albo gli Avv.ti (omissis); delibera al contrario di disporre la cancellazione dei morosi senza pratiche o procedimenti disciplinari che ne facciano richiesta, anche se sospesi. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e ne dispone l'immediata comunicazione all'Ufficio Iscrizioni e all'Ufficio Amministrazione a mezzo pec.



- Il Consigliere Conte, alla luce della richiesta presentata dal Consigliere Stoppani e dal Consigliere Condello di avere copia del fascicolo relativo all'esposto dell'Avv. (omissis), chiede che (omissis).

Il Presidente Vaglio ribadisce che il fascicolo del procedimento a carico dell'Avv. (omissis) era fino alla settimana scorsa in archivio a disposizione di tutti i Consiglieri, previa semplice richiesta, e che attualmente è stato inviato al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Pertanto la richiesta di visione del fascicolo dovrà essere proposta a tale Organismo.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data (omissis), in ordine alla compatibilità della professione forense con l'assunzione della carica di presidente di associazione senza scopo di lucro, avente sede presso lo studio dell'avvocato.

**Il Consiglio**

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

osserva

- l'art. 18 della Legge Professionale forense dispone che la professione di avvocato è incompatibile – tra l'altro- *“con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, ...con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali;*

- al precedente dettato normativo deve poi aggiungersi il diretto richiamo effettuato dall'art. 6 del Codice Deontologico Forense che sancisce il divieto per l'avvocato di esercitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo e con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;

- per costante giurisprudenza, anche di questo Consiglio, pur nel vigore della Legge professionale del 1933 e del previgente Codice Deontologico, l'avvocato che assume la carica di presidente di un'associazione senza finalità di lucro non versa in alcuna condizione di incompatibilità, in difetto di *“tassative disposizioni in tal senso ed essendo le ipotesi di incompatibilità di stretta interpretazione”;*

- pur nondimeno il Consiglio Nazionale Forense, in fattispecie relativa a presidenza di *“onlus”*, sul presupposto che queste possano svolgere, strumentalmente ai fini istituzionali, anche attività commerciale, ha ritenuto *“che l'esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di un'associazione non lucrativa, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l'esercizio di poteri gestionali”* (C.N.F., parere 28.03.2012, n. 5);

- in relazione a tale ultimo profilo, sebbene l'istante affermi che non assumerà compiti gestionali, né impegnerà l'associazione nei confronti dei terzi o dei soci, non chiarisce tuttavia quale organo associativo ne rivestirà statutariamente la rappresentanza legale ex art. 36 c.c.;

- più articolata è poi la questione relativa alla ubicazione della sede legale dell'associazione presso lo studio dell'avvocato istante: a mente dell'art. 37 del Codice Deontologico Forense (rubricato *Divieto di accaparramento di clientela*) è precluso al professionista assumere condotte anche potenzialmente idonee ad acquisire rapporti di clientela con modalità non conformi alla correttezza ed al decoro professionale;



– la giurisprudenza deontologica, sul punto, ha reputato sussistere l’illecito, di pericolo e non di danno, ad esempio nel caso di “condivisione” dei numeri telefonici tra associazione e studio legale, poiché i terzi che si rivolgono all’associazione, “quand’anche non interessati nell’immediato a prestazioni legali, potrebbero in futuro divenire clienti dello studio proprio in virtù dell’occasionale contatto iniziale”.

Rilevato

che le cause di incompatibilità, tassativamente indicate dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere dell’Istituzione forense;

ritiene

che l’istante, nell’attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis), in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità che l’attività di procacciamento d’affari svolta sulla base di un contratto il cui testo è allegato all’istanza, costituisca o meno “*situazione/attività incompatibile con l’iscrizione/permanenza nell’albo degli avvocati e, dunque, con l’esercizio della professione forense*”.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore del Settore Deontologia;  
osserva

- L’art. 3, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*”, al comma 1 recita: “*L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale...*”.

- Il medesimo articolo, al comma 2, dispone, altresì, che “*La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*”.

- A sua volta, l’articolo 9 del vigente Codice Deontologico Forense, rubricato “*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*”, similmente, stabilisce che “*L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*”.

- Nella fattispecie *de qua* rileva, altresì, l’articolo 18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato “*Incompatibilità*” secondo cui: “*1. a) La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio... b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui...*”.

- Per costante orientamento del Consiglio Nazionale Forense “*L’avvocato che in via continuativa svolga attività commerciali o di mediazione viola sia il dovere di evitare incompatibilità...sia il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti esterni...*” (cfr. sentenza del 30 settembre 2008, n. 104).

- A mente, inoltre, di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del Codice Deontologico Forense, rubricato “*Dovere di evitare incompatibilità*” “*L’Avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense*”.



- L'articolo 24, comma 1, del medesimo Codice, "Conflitto di interessi", stabilisce che *"L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale"*.

- L'art. 37 del medesimo Codice, rubricato "Divieto di accaparramento di clientela", dispone, infine, che *"L'Avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro"*.

- Sul punto, la Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 309 del 11 gennaio 2005, ha affermato che l'accaparramento di clientela non è un illecito di danno, ma di pericolo, in ragione dell'idoneità della condotta a turbare la corretta concorrenza tra professionisti osservando come *"...Il principio della sufficienza della potenzialità della condotta è ricavabile dall'articolo 19 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense che prevede come vietata da una parte "l'offerta di prestazioni professionali a terzi", e dall'altra anche "in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori altri mezzi illeciti", senza richiedere che l'agente raggiunga lo scopo attraverso l'acquisizione di un cliente. La ratio di questa disciplina si inquadra perfettamente all'orientamento normativo civilistico più generale secondo il quale le ipotesi di atti riconducibili alla concorrenza sleale in quanto contrari ai principi di correttezza professionale costituiscono, nel caso dell'imprenditore ex art. 2598, n. 3 c.c., illecito di pericolo, non essendo necessario un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo invece sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio (cfr. in tali sensi Cass. SS.UU. civili sent. n. 12103/1995). Nella materia della concorrenza, in effetti, gli interessi tutelati impongono l'esigenza di arretrare la soglia della tutela per chi può subire l'illecita concorrenza, sicché l'ordinamento contempla strumenti che sanzionano la semplice condotta a prescindere dall'esito che tale condotta consegue"*.

- Tale principio è stato condiviso anche dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza del 27 ottobre 2008, n. 137 ove, sempre in tema di accaparramento di clientela, si afferma che l'aver effettivamente raggiunto un concreto vantaggio dalla condotta posta in essere è circostanza irrilevante ai fini della commissione dell'illecito deontologico *de quo*.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che la richiesta possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell'esame della normativa e dei principi sopra richiamati.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data (omissis), al fine di ottenere delucidazioni in merito:

1) all'art. 41, c. XI°, Legge Professionale, con particolare riferimento al tenore da attribuirsi al sintagma *"spese sostenute per conto dello Studio"*;

2) alla necessità di corrispondere un importo fisso a titolo di rimborso spese oppure se sia sufficiente corrispondere il rimborso preciso delle spese vive effettivamente di volta in volta occorrenti per l'attività dello Studio.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia osserva



- in merito al punto 1), risulta utile far riferimento non già semplicemente al mero sintagma “*spese sostenute per conto dello Studio*” di cui all’art. 41, c. XI°, L.P., bensì all’intero secondo periodo della poc’anzi richiamata disposizione legislativa ossia “*negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio*”. In questo più ampio contesto, infatti, parrebbe che il Legislatore faccia riferimento ai costi sostenuti dal praticante avvocato, anche eventualmente anticipati, afferenti all’attività forense dello Studio legale. Insomma, la *ratio legis*, desumibile da quanto sancito sul punto da parte della L.P., si sostanzierebbe nel mero, quanto indiscutibilmente giusto, diritto del praticante avvocato a non dover sostenere i costi relativi all’attività forense mediante l’anticipo dei medesimi da parte del proprio *dominus* ovvero dal pronto rimborso dei medesimi ove, eventualmente, sostenuti dal praticante stesso. Tale interpretazione parrebbe essere avallata dall’art. 40 C.D.F., II° can. compl., nella parte in cui afferma espressamente il “*fermo l’obbligo del rimborso delle spese*”.

- in merito al punto 2), risulta utile enucleare una previa distinzione all’interno del quesito posto, ossia distinguere il *rimborso*, inteso nell’accezione di cui al punto 1) ed alla cui trattazione si rimanda ed il *rimborso*, nel senso di “retribuzione”.

Si rinviene come, ai fini di una maggiore esaustività del parere, l’art. 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) della L.P., sia da leggere in parallelo con l’art. 40 (*Rapporti con i praticanti*) del C.D.F., da cui emergono obblighi, diritti e doveri reciproci tra l’Avvocato-*dominus* ed il praticante.

Preliminarmente, sul tipo di rapporto giuridico che viene ad instaurarsi tra queste due figure emerge chiaramente, proprio *ex art.* 41, c. XI°, L.P., come il tirocinio professionale non determini di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale: di talché, non parrebbe potersi applicare quanto emergente dal combinato disposto degli artt. 2094, 2099, 2131, c.c., ossia né lavoro subordinato, dunque l’assoggettamento del lavoratore-praticante alle altrui direttive, con obbligo quest’ultimo di eseguire personalmente la prestazione che si presume effettuata a titolo oneroso, né parrebbe potersi parlare, parimenti, di retribuzione ai sensi degli artt. 2099 e 2131 c.c.

Inoltre, apparenti dubbi potrebbero derivare da quella che risulterebbe essere un’altrettanto apparente antinomia tra le summenzionate disposizioni della Legge Professionale e del Codice Deontologico Forense.

Infatti, in tema di “rimborso”, l’art. 41, c. XI°, L.P., sancisce che “*decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio da parte del praticante avvocato*” mentre l’art. 40, II° can. compl., Codice Deontologico Forense, afferma che “*l’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese (su cui v. supra), riconoscerli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio*”.

Sul *quantum* del “rimborso” non vi sono indicazioni né legislative né deontologiche in merito di talché la quantificazione dell’eventuale “indennità/compenso” da riconoscere al praticante, di cui al surrichiamato art. 41, c. XI°, L.P., è rimessa alla prudenza dell’Avvocato-*dominus* il quale, sempre in ossequio alla lettera della legge, potrà utilizzare come “linee guida” sia *l’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni* nonché tenere *altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato*. Insomma, criteri basati sulla meritocrazia, sulla crescita professionale dimostrata dal praticante e sull’impegno profuso da



quest'ultimo nell'attività forense, avendo, in ogni modo, riguardo ai costi sostenuti dal Professionista per fornire a quest'ultimo tecnologie, banche dati *et similia* per quella crescita e quell'apprendimento cui la pratica forense è finalizzata e di cui il praticante futuro Avvocato non potrà che beneficiarne per tutta la sua vita professionale,

ritiene

che il sintagma "*spese sostenute per conto dello Studio*" debba essere inteso nel senso di "costi vivi afferenti all'attività forense dell'Avvocato" e che non vi sia alcun obbligo di "rimborso", nei sensi **di cui alla L.P., da parte dell'Avvocato-dominus nei riguardi del praticante avvocato.**

#### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 31) pareri su note di onorari.